



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

*Area Innovazione e Territorio  
Settore Informatica e Telematica  
Via Cefalonia, 70 - Crystal Palace  
25124 Brescia*

## **AVVISO PUBBLICO**

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO  
DI MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI IN CATALOGAZIONE E IN  
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO-INTERSISTEMICO (PERIODO  
01/04/2015-31/12/2016), RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI  
TIPO B, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 381/1991**

**CIG 6176499038**

**CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI..... 4**

Art. 1	SOGGETTI BENEFICIARI .....	4
Art. 2	OGGETTO E CONTESTO OPERATIVO .....	4
Art. 3	COMUNICAZIONI E CONTROLLI .....	5
Art. 4	BASE PER L’OFFERTA.....	5
Art. 5	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	5
Art. 6	DURATA .....	5
Art. 7	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	6

**CAPO II – ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA ..... 6**

Art. 8	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	6
Art. 9	CONSORZI DI COOPERATIVE.....	6
Art. 10	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA .....	7
Art. 11	VALIDITÀ DELLE OFFERTE e DELLA GRADUATORIA.....	9

**CAPO III – FASE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA ..... 9**

Art. 12	CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA .....	9
Art. 13	SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI .....	10
Art. 14	MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA COOPERATIVA.....	10
Art. 15	RIFIUTO SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO .....	10
Art. 16	INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	10

**CAPO IV – CAPITOLATO TECNICO..... 11**

Art. 17	OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO .....	11
Art. 18	REFERENTI DELLA PROVINCIA E DELL’AFFIDATARIA.....	11
Art. 19	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO .....	12
Art. 20	PERSONALE.....	12
Art. 21	PENALITÀ .....	13

**CAPO V - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI..... 14**

Art. 22	OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO.....	14
Art. 23	TRATTAMENTO DATI .....	14

Art. 24	CONDIZIONI DI PAGAMENTO .....	14
Art. 25	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI .....	15
Art. 26	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	16
Art. 27	DIRITTO DI RECESSO .....	16
Art. 28	RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.....	17
Art. 29	RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013.....	17
Art. 30	RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ .....	18
CAPO VI - CONDIZIONI FINALI .....		18
Art. 31	CONTROVERSIE .....	18
Art. 32	DISPOSIZIONI FINALI.....	18

## CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI

### Art. 1 SOGGETTI BENEFICIARI

La Provincia di Brescia intende stipulare una Convenzione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, con una cooperativa sociale di tipo B, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge, oppure con consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70% da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Le Cooperative devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall'art. 4 della legge citata.

I soggetti beneficiari devono essere iscritti nell'apposito albo regionale.

Laddove tale albo non fosse istituito, essi devono attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della L. 381/1991.

### Art. 2 OGGETTO E CONTESTO OPERATIVO

La Convenzione avrà ad oggetto la fornitura di un servizio di movimentazione documenti, per la maggior parte libri e dvd, nell'ambito della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), di cui sono disponibili maggiori informazioni al seguente link:

<http://rbb.provincia.brescia.it/portal/page/portal/rbb/informazioniServizi/prestitoInterbibliotecarioIntersistemico>

La RBB è composta attualmente dai Sistemi bibliotecari intercomunali bresciani, dalle biblioteche speciali aderenti alla rete e collabora con il Sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Cremona.

L'Ufficio Biblioteche del Settore Informatica e Telematica della Provincia di Brescia è deputato alla catalogazione dei documenti acquisiti dalle biblioteche della RBB e al coordinamento del prestito interbibliotecario/intersistemico.

Quotidianamente le biblioteche della RBB e i Sistemi bibliotecari intercomunali bresciani, attraverso i rispettivi Centri Operativi, inviano all'Ufficio Biblioteche documenti da catalogare, che vengono poi loro restituiti una volta catalogati.

Inoltre le biblioteche della RBB e i Sistemi bibliotecari intercomunali bresciani, attraverso i rispettivi Centri Operativi, si scambiano quotidianamente documenti, al fine di garantire il servizio di prestito interbibliotecario/intersistemico agli utenti finali.

Il servizio di movimentazione documenti, oggetto del presente avviso, riguarda il trasporto (consegna/ritiro), il carico e scarico dei documenti ai fini degli scambi sopra descritti.

Riguarda, inoltre, anche la gestione della documentazione obsoleta da mandare a recupero.

Il servizio di cui sopra viene svolto con personale e automezzi propri e si articola in turni giornalieri, secondo un programma settimanale di servizio che indica i punti da raggiungere turno per turno. Il Programma è predisposto dalla PROVINCIA e preventivamente visionato dall'affidataria, che ha facoltà di proporre osservazioni in senso migliorativo.

Al seguente link <http://rbb.provincia.brescia.it/portal/pls/portal/docs/1/188664314.PDF> è possibile consultare un esempio di percorso settimanale del servizio.

Annualmente vengono in media trasportati circa 600.000 documenti, con una percorrenza media di circa 54.000 km.

### Art. 3 **COMUNICAZIONI E CONTROLLI**

Nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, gli interessati possono inviare comunicazioni o richiedere chiarimenti contattando l'Ufficio Biblioteche per e-mail ai seguenti indirizzi; oppure per telefono ai seguenti riferimenti:

Marina Menni, e-mail: [mmenni@provincia.brescia.it](mailto:mmenni@provincia.brescia.it)

Tel: 0303748903 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Alessandra Cicoli, e-mail [acicoli@provincia.brescia.it](mailto:acicoli@provincia.brescia.it)

Tel: 0303748902 Dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

La Provincia potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, anche richiedendo, laddove necessario, l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

### Art. 4 **BASE PER L'OFFERTA**

L'importo a base di gara è di € **103.250,00** (IVA esclusa).

Non saranno accettate offerte valorizzate a zero, pari o superiori al limite dell'importo a base di gara, pena l'esclusione dalla gara. L'importo a base di gara deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta tutte le clausole contrattuali contenute nel presente avviso.

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

Ai sensi di cui all'art. 11 del R.D. 2440/1923 e all'art. 311 DPR 207/2010 l'importo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto d'obbligo qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

### Art. 5 **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore dell'offerta che presenterà il minor prezzo.

Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione e non comporta alcun obbligo di affidamento del servizio.

Si procederà all'eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### Art. 6 **DURATA**

Il presente contratto si perfeziona alla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2016.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

## Art. 7 **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Direttore dell'Area Innovazione e Territorio della Provincia di Brescia, ovvero un funzionario da questi delegato.

## **CAPO II – ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### Art. 8 **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per partecipare alla gara è richiesto il possesso dei seguenti *requisiti tecnici*, a pena di esclusione:

- aver svolto, con buon esito, nell'ultimo triennio con riferimento alla scadenza della presentazione delle offerte, servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, con particolare riguardo sia all'oggetto del servizio, sia all'estensione territoriale, sia al numero di sedi su cui insiste il servizio di trasporto, per un importo non inferiore a € 59.000,00 all'anno (IVA esclusa). In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto cumulativamente da tutte le Cooperative che svolgeranno il servizio;
- essere in possesso della certificazione etica SA 8000:2008;
- essere in possesso della certificazione sicurezza ISO 18001:2007;
- iscrizione all'albo trasporto conto terzi;
- iscrizione all'albo gestori ambientali categoria 1 per la raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili.

E' richiesto inoltre, a pena di esclusione, il possesso del seguente *requisito di capacità economico-finanziaria*: il concorrente dovrà dimostrare, come requisito di capacità economico – finanziaria, la solvibilità dell'impresa mediante presentazione della dichiarazione **di almeno due istituti bancari**, in originale, attestanti la solvibilità dell'impresa, con specifico riferimento alla gara di cui al presente avviso. Tale requisito, nel caso di partecipazione alla gara di consorzi, dovrà essere posseduto da ciascun componente del consorzio. Qualora il concorrente abbia rapporti commerciali con un solo istituto di credito, questo è ammesso a produrre una sola referenza, corredata da autocertificazione da cui si evinca che la Società partecipante ha rapporti soltanto con un solo istituto di Credito.

### Art. 9 **CONSORZI DI COOPERATIVE**

I Consorzi di cui all'art. 1 del presente avviso devono dichiarare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 5 e dell'art. 37, comma 7 del medesimo D.Lgs., per quali consorziate concorrono e devono, altresì, dichiarare se intendono eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre.

Unico referente nei confronti della Provincia di Brescia resterà comunque il capogruppo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in consorzio (artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006).

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 D. Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi rispetto a quella risultante in sede di offerta, pena quanto stabilito al comma 10 del medesimo articolo (art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/2006).

Oltre ai documenti di cui al successivo articolo, in caso di Consorzio, dovrà essere presentata nella busta amministrativa, a pena di esclusione, la copia conforme ai sensi di legge dell'atto costitutivo, ovvero l'autocertificazione completa di tutti gli elementi dell'atto costitutivo, dal quale risultino tutte le Cooperative facenti parte del consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. 163/2006 occorre presentare, altresì, copia della delibera dell'organo statutariamente competente, indicante la Cooperativa consorziata con funzioni di capogruppo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs n. 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Cooperative che costituiranno il consorzio e dovrà essere presentata, specifica dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le Cooperative che intendono riunirsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna Cooperativa al costituendo consorzio, nonché l'individuazione della Cooperativa con funzioni di capogruppo.

In caso di aggiudicazione provvisoria, prima dell'aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo, ovvero l'autocertificazione completa di tutti gli elementi dell'atto costitutivo, dal quale risultino tutte la Cooperative facenti parte del consorzio.

Il pagamento delle fatture avverrà unicamente a favore del capogruppo.

#### Art. 10 **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

I concorrenti dovranno far pervenire la propria miglior offerta, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno **giovedì 26/06/2015 alle ore 12.00** all'Ufficio Protocollo della Provincia di Brescia sito in Piazza Paolo VI n. 29, piano terra (25121 Brescia) esclusivamente con le seguenti modalità:

- a mano (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- a mezzo del servizio Poste Italiane S.p.A. (posta celere compresa) o tramite agenzie di recapito autorizzate.

**Attenzione:** ai fini del rispetto del termine sopra indicato fa fede la data e l'orario di ricezione dell'offerta, così come attestato dal timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo della Provincia; non ha invece alcun valore, ai medesimi fini, la data e l'orario di spedizione.

Il concorrente si assume ogni responsabilità circa l'eventuale tardiva consegna del plico contenente l'offerta all'Ufficio Protocollo della Provincia di Brescia.

Il plico, sigillato, controfirmato e timbrato sui lembi di chiusura, dovrà riportare i dati del concorrente completi di indirizzo e recapiti, dovrà riportare la dicitura "Servizio di movimentazione dei documenti in catalogazione e in prestito interbibliotecario-intersistemico per l'Ufficio Biblioteche".

Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti tre buste separate e sigillate:

1. **BUSTA ECONOMICA** contenente l'offerta economica per l'intero servizio, al netto dell'IVA, redatta secondo il fac simile di cui all'allegato 2, con specifica del dettaglio costi.

2. In nessun caso, a pena di esclusione, sono ammesse offerte economiche valorizzate a 0 (zero), pari o superiori alla base d'asta, redatte in maniera condizionata o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

2. BUSTA AMMINISTRATIVA, contenente quanto segue:

- **dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione (Mod. A):** in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, concernente l'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), ed m-quater) del predetto D.Lgs. n. 163/2006, redatta preferibilmente utilizzando il **Modello "A"** allegato;
- **dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione (Mod. B):** sostitutiva in carta semplice ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta preferibilmente utilizzando **Modello "B"** allegato, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui alle lettere b) c) ed m-ter) del comma 1 dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché l'assenza a proprio carico e nei confronti dei propri conviventi delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, relativa ai sotto elencati soggetti:
  - titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
  - tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
  - solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
  - institore e/o procuratore/i con poteri di rappresentanza;
- **dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione (Mod. C):** sostitutiva in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta preferibilmente usando il **Modello "C"** allegato), concernente l'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il modello dovrà essere compilato per tutti i soggetti elencati al precedente punto.

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente **dovrà dimostrare** di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. A tale proposito si considera il verbale del C.d.A. da cui si evince che il soggetto è cessato dalla carica e l'esperimento di un'azione giudiziaria nei confronti dello stesso soggetto;

- **autodichiarazione dei dati necessari alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva** redatta preferibilmente usando il **Fac-simile** allegato;
- **copia delle certificazioni** comprovanti il possesso dei "Requisiti tecnici di ammissibilità", di cui all'Art. 8;
- **dichiarazione del possesso del requisito tecnico di svolgimento di servizi analoghi e di iscrizione agli albi**, di cui all'Art. 8, secondo il fac simile di cui all'allegato 2;
- **copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;**



- **eventuale procura:** nel caso in cui l'offerta economica e/o la documentazione amministrativa sia sottoscritta da un Procuratore;
- **documentazione relativa ai consorzi** di cui all'Art. 9 del presente avviso;
- **dichiarazione di solvibilità** di due istituti bancari di cui all'Art. 8.

3. **PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO** personalizzato per le persone svantaggiate, di cui all'Art. 19.

Attenzione: comporta esclusione dalla gara quanto segue:

- l'omessa presentazione di una delle tre buste sopra citate;
- la presenza di elementi economici nella busta amministrativa;
- l'omissione della documentazione amministrativa sopra elencata, ad eccezione della dichiarazione DURC.

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno **venerdì 27 marzo alle ore 9.00** presso l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, Via Sant'Antonio n. 16, Brescia.

#### Art. 11 **VALIDITÀ DELLE OFFERTE e DELLA GRADUATORIA**

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per presentare l'offerta.

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Oltre tali termini (180 giorni) tale possibilità dovrà essere concordata tra le parti.

### **CAPO III – FASE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA**

#### Art. 12 **CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'aggiudicataria deve costituire, prima della stipula, pena la decadenza dall'aggiudicazione, una cauzione definitiva nella misura indicata dall'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

La costituzione della cauzione può avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

La fideiussione deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni naturali a semplice prima richiesta del soggetto appaltante, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 1945 Codice Civile, 1957, comma 2, e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con preclusione al garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della ditta aggiudicataria e sarà restituita senza interessi, su esplicita

richiesta della stessa, solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, dopo aver accertato che l'aggiudicataria abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi e che la Provincia di Brescia nulla abbia più da pretendere.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del contratto o da cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compreso il personale dell'aggiudicataria), sono senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'affidataria.

L'aggiudicataria deve, altresì, stipulare apposita polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza con il massimale di € 5.000.000,00 (cinque milioni) al fine di coprire eventuali danni a persone o cose nell'espletamento del servizio di cui al presente avviso, prima della stipula, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia può essere prestata mediante polizza generale dell'aggiudicataria: in tal caso dovrà essere prodotta anche un'appendice alla stessa con vincolo, a favore della Provincia di Brescia, del massimale di € 5.000.000,00 (cinque milioni).

La cauzione e la polizza assicurativa dovranno essere costituite ed inviate prima della stipula del contratto, a seguito di apposita comunicazione della Provincia, che conterrà l'indicazione dell'importo esatto, dei tempi e dei modi di invio

#### **Art. 13 SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI**

La convenzione sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 questa Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara.

Qualora, a seguito delle verifiche sia stata riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la Provincia di Brescia procederà ad annullare l'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese conseguenti all'inadempimento.

#### **Art. 14 MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA COOPERATIVA**

L'aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, i nuovi dati relativi a eventuali cambiamenti di ragione sociale o alla trasformazione, fusione o incorporazione di società.

#### **Art. 15 RIFIUTO SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, facendo sorgere il diritto in capo alla Provincia di affidare l'appalto alla cooperativa che segue in graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della prima aggiudicataria le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa della Provincia sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la prima aggiudicataria da eventuali responsabilità civili.

#### **Art. 16 INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

Il compenso indicato nell'offerta rimarrà fisso ed invariabile.

## **CAPO IV – CAPITOLATO TECNICO**

### **Art. 17 OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO**

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- il trasporto dei documenti, con partenza dalla sede dell'Ufficio Biblioteche (o dalla sede della Cooperativa, a seconda delle convenienze) raggiungendo tutti i punti indicati nel Programma di servizio di cui all'Art. 2 e con successivo ritorno al punto di partenza, rispettando, nel limite del possibile, l'ordine prefissato e gli orari indicati nel medesimo Programma, salvo contrattempi derivanti da problemi logistici-organizzativo delle sedi dei punti di passaggio o dalle condizioni del traffico stradale;
- il carico e lo scarico dell'automezzo in ciascun punto del Programma del servizio;
- l'effettuazione del rifornimento del carburante;
- la gestione della documentazione da mandare a recupero: carico documenti, trasporto presso la sede di recupero e scarico, nel rispetto delle norme e regole in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, con specifico riguardo alla gestione della carta.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra comporta un impegno di circa 40 ore settimanali.

L'affidataria dovrà garantire che il servizio venga svolto da operatori in possesso di idonea patente di guida e idonei alle attività di guida, carico e scarico documenti, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 18.

L'affidataria dovrà mettere a disposizione almeno due automezzi di sua proprietà adeguati al trasporto. L'automezzo principale dovrà essere dotato di barre ferma-carico per il carico di contenitori in plastica delle dimensioni di cm 40x30x32 in cui vengono sistemati i documenti da trasportare, che verranno forniti dalla Provincia.

L'affidataria dovrà sostenere le spese per il rifornimento, le assicurazioni, le imposte di bollo e per la manutenzione dei propri automezzi.

L'affidataria dovrà inoltre applicare sull'automezzo principale il logo e la grafica pubblicitaria di cui all'allegato 1.

Il servizio non può essere sospeso per nessun motivo, l'affidataria dovrà pertanto garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di guasti all'automezzo o di assenze (per malattia, ferie o altre motivazioni) del personale incaricato, come meglio esplicitato all'Art. 18.

Di norma è sufficiente l'impiego di un automezzo al giorno, ma l'affidataria dovrà garantire lo svolgimento del servizio anche in caso di eventuali situazioni in cui si verifichi l'esigenza imprevista di trasportare una mole di documenti tale da richiedere l'utilizzo di due mezzi e di due operatori contemporaneamente, per un massimo di n. 30 ore complessive all'anno.

Il servizio dovrà essere avviato entro massimo 5 giorni lavorativi a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione.

### **Art. 18 REFERENTI DELLA PROVINCIA E DELL'AFFIDATARIA**

La Provincia di Brescia e l'affidataria individueranno ciascuna un proprio referente che avrà il compito di far fronte a tutte le problematiche di vigilanza e verifica della piena e corretta esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previste.

Il referente dell'affidataria assume il ruolo di interlocutore tecnico-gestionale nei confronti della Provincia di Brescia garantendo una reperibilità telefonica o tramite e-mail dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Egli dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- supervisionare l'esecuzione del servizio e l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo di cui al successivo articolo;
- notificare tempestivamente eventuali problematiche che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio, suggerire e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzarne gli impatti sulla Provincia;
- analizzare e riesaminare periodicamente i problemi ricorrenti, al fine di prevenirli;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il referente dell'affidataria sarà l'unica persona autorizzata a mantenere i rapporti con la Provincia. Si richiede pertanto che la risorsa individuata garantisca la massima continuità di presenza durante la vigenza del contratto.

L'affidataria dovrà tempestivamente comunicare l'eventuale sostituzione del referente.

#### **Art. 19 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

Il progetto di inserimento lavorativo presentato in sede d'offerta dovrà essere attuato concordando con il referente della Provincia le relative modalità specifiche.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione, il referente della Provincia potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

#### **Art. 20 PERSONALE**

L'affidataria si impegnerà:

- a comunicare i nominativi del personale incaricato e del referente di cui all'Art. 18 all'atto della stipula della convenzione;
- ad organizzare l'attività lavorativa oggetto della convenzione, impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 L. 381/1991, garantendo continuità del personale, salvo altre richieste provenienti dalla PROVINCIA stessa;
- ad impiegare per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni, il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento fissato sulla divisa in posizione facilmente visibile e distinguibile con nome, cognome, qualifica e fotografia dell'addetto ed il logo della COOPERATIVA. La COOPERATIVA dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente. Eventuali sostituzioni e variazioni dovranno essere comunicate via fax all'Ufficio Biblioteche entro tre giorni lavorativi. La COOPERATIVA dovrà porre in essere, dopo

averli concordati con la PROVINCIA, gli accorgimenti opportuni a tenere monitorate le attività e i comportamenti del personale e dovrà fornire, se richieste, opportune rilevazioni dei tempi di svolgimento del servizio e di eventuali problemi connessi.

- ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge n. 381/1991 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL delle Cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal CCNL di settore e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL delle Cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal CCNL di settore e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal CCNL delle Cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal CCNL di settore;
- ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tutti i soggetti interessati all'attività lavorativa sono regolarmente coperti dalle assicurazioni previste dalle norme vigenti;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della PROVINCIA e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa, secondo la normativa vigente in materia di privacy;

## Art. 21 PENALITÀ

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di applicare una penalità pari a € 150,00 per ogni mezza giornata di sospensione del servizio non derivante da forza maggiore o da cause di terzi o da colpa della Provincia.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sulle fatture nelle quali è assunto il provvedimento di applicazione della penalità, previa contestazione scritta.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all'aggiudicataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI**

### **Art. 22 OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO**

All'atto della cessazione del contratto l'affidataria dovrà:

- togliere dai propri automezzi la grafica;
- una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate di lavoro svolte.

### **Art. 23 TRATTAMENTO DATI**

Tutte le informazioni elaborate e prodotte dall'affidataria sono di proprietà della Provincia di Brescia, che è titolare anche di tutti i dati personali che verranno acquisiti nell'esecuzione del contratto e per i quali vige a carico dell'affidataria il divieto assoluto di divulgazione: l'affidataria è tenuta infatti a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant'altro di proprietà della Provincia di Brescia, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'affidataria dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare nell'art. 29, l'affidataria, all'atto dell'aggiudicazione definitiva, verrà designata, mediante sottoscrizione di apposito documento, quale Responsabile "esterno" del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

L'affidataria dovrà comunicare, prima dell'avvio del contratto, alla Provincia i nominativi del personale "incaricato del trattamento dei dati personali" così come previsto anche dal documento di designazione. Inoltre l'affidataria si impegna a comunicare le eventuali variazioni degli incaricati.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile "interno" del trattamento è il Direttore del Settore Informatica e Telematica.

A seguito della designazione, l'affidataria dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.

### **Art. 24 CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato dietro emissione di regolare fattura in rate mensili posticipate.

L'importo di ciascuna rata verrà calcolato in base alle ore effettivamente svolte nel mese di riferimento.

Con la prima rata verrà altresì pagato il costo della predisposizione grafica degli automezzi, in base all'importo specificato nel dettaglio costi di cui all'art. Art. 10, punto 1).

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 comma 5, D.Lgs. 81/2008 e determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell’ufficio: UF95O3.

Le fatture dovranno intestate a:  
Provincia di Brescia – Ufficio Economato  
Via Musei n. 32 – 25100 Brescia  
Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178.

Le fatture dovranno necessariamente contenere le seguenti informazioni:

- dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione;
- riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione;
- riferimento al numero di buono d’ordine che verrà emesso successivamente all’aggiudicazione;
- riferimento al Settore Informatica e Telematica e al responsabile del procedimento;
- codice IBAN;
- codice CIG;
- la dicitura: “IVA versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter., D.P.R. 633/1972 scissione dei pagamenti”.

In caso di Consorzio la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dalla capogruppo.  
In caso di subappalto la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dall’affidataria secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 196/2003.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura riscontrata regolare e comunque previa verifica della rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente avviso.

La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione per iscritto (anche tramite e-mail) da parte della Provincia di Brescia.

La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario dei requisiti sopra indicati.

#### **Art. 25 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI**

L’affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’affidataria stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Brescia, con particolare riguardo alla documentazione movimentata;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Durante l’esecuzione del contratto l’affidataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell’esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e

prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto obbligo all'affidataria di mantenere la Provincia di Brescia sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Provincia, da terzi danneggiati.

L'aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire la Provincia di Brescia dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Provincia di Brescia.

#### **Art. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni consecutivi;
- ritardo nell'avvio del servizio, non imputabile a cause di forza maggiore o a colpa della Provincia, superiore a n. 10 giorni solari;
- non intenda sottostare alle penalità poste all'Art. 21 delle presenti condizioni di contratto;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto;
- nel caso la Cooperativa non dia esecuzione al progetto relativo all'inserimento di persone svantaggiate di cui all'Art. 19;
- grave dispersione di dati o gravi violazioni nel trattamento dei dati personali di cui all'Art. 23;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte).

Come disposto dall'art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 27 DIRITTO DI RECESSO**

La Provincia di Brescia ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicataria, nei casi in cui ricorra una giusta causa o per reiterati inadempimenti dell'aggiudicataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. nel caso di cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo regionale delle cooperative sociali;
- b. qualora sia stato depositato contro l'aggiudicataria un ricorso ai sensi della vigente legge in materia fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che imponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la



ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicataria;

c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Brescia.

In caso di recesso della Provincia di Brescia, l'aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

La Provincia di Brescia potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 stesso, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicataria per iscritto, purché tenga indenne l'aggiudicataria delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicataria contraente sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

#### **Art. 28 RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95**

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **Art. 29 RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013**

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell'affidataria che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della fornitura del servizio in oggetto.

L'affidataria si impegna a prendere visione del regolamento disponibile al seguente link: <http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/laProvincia/Amministrazione%20trasparente/Disposizioni%20generali/Atti%20generali/codiceDisciplinare> e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata

#### Art. 30 **RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ**

Il pagamento delle penali e la rifusione degli ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in via prioritaria, sui crediti della Ditta o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato

### **CAPO VI - CONDIZIONI FINALI**

#### Art. 31 **CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e la Ditta aggiudicataria che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità di deferire la decisione a un collegio arbitrale. Il foro competente è il Foro di Brescia.

#### Art. 32 **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. n. 163/2006 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, oltre al vigente Regolamento dei contratti e al Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia della Provincia di Brescia.